



Sentenza n. 188/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **29 aprile 2025**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37627** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX, il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Gaudio e dell'avv. Francesco Sallustio ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via Amendola, n. 166 (studio dell'avv. Reale)

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 29 aprile 2025 l'avv. Francesco Sallustio per la ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso all'esame, la ricorrente, XXX, ha chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere, in contitolarità con la madre, la pensione di reversibilità del padre deceduto stante il suo stato di orfana inabile in modo permanente ed assoluto.

2.- In data 4 aprile 2025, si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'Istituto, *medio tempore*, provveduto alla

concessione del richiesto trattamento pensionistico, con liquidazione “...sulla rata di FEBBRAIO 2025...” degli arretrati spettanti.

3.- All’odierna udienza, entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere con istanza, da parte del difensore della ricorrente, di condanna alle spese dell’Istituto previdenziale e da parte dell’avv. De Leonardis di compensazione delle stesse. Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

4.- Ritene il giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovata, *medio tempore*, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall’INPS con il deposito agli atti del giudizio della relativa documentazione, unitamente al cedolino della rata di pensione spettante e delle somme spettanti a titolo di arretrati.

Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi all’Istituto resistente, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, che si liquidano equitativamente in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori come per legge.

Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 29 aprile 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

(Rossana De Corato)
Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 31.07.2025
Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)
Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
Firmato digitalmente